DELEGA SOSTANZIALE SPECIALE PER LA MEDIAZIONE

per la partecipazione agli incontri di mediazione ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Procedura di mediazione n. (prot.) | Parti della procedura (istante / chiamata)

1 - DELEGANTE

Il/La sottoscritto/a

Nome e cognome | Codice fiscale

Luogo di nascita | Data di nascita | Comune di residenza

Indirizzo di residenza (via, n., CAP)

Documento d'identità | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Scadenza

- seleziona -

in qualità di | Soggetto rappresentato (denominazione / nome e cognome) | C.F. / P.IVA del rappresentato

- seleziona -

Giustificati motivi dell'impedimento (solo per le persone fisiche che partecipano in proprio)

con riferimento alla procedura di mediazione sopra indicata, pendente presso l'Organismo di mediazione Adierre Cameco S.r.l., ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010[1],

DELEGA

2 - DELEGATO

Nome e cognome | Codice fiscale

Luogo di nascita | Data di nascita | Comune di residenza

Indirizzo di residenza (via, n., CAP)

Documento d'identità | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Scadenza

- seleziona -

in qualità di (es. familiare, dipendente, consulente, avvocato)

affinché, in nome, vece e per conto del delegante, partecipi agli incontri del procedimento di mediazione avanti l'Organismo sopra indicato.

3 - DICHIARAZIONI E POTERI CONFERITI

Il/La sottoscritto/a DICHIARA ED ATTESTA:

- che il delegato è pienamente a conoscenza dei fatti oggetto della controversia;
- di conferire al delegato ogni più ampio potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite, necessario per la composizione della controversia.

Il delegato potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- esporre le ragioni del delegante, aderire o rinunciare alla procedura;
- transigere e conciliare la controversia, accettando o formulando proposte conciliative;
- assumere obbligazioni pecuniarie, pattuire modalità di pagamento e quietanzare somme;
- sottoscrivere i verbali e l'accordo di conciliazione, che ha efficacia di titolo esecutivo alle condizioni previste dall'art. 12 D.Lgs. 28/2010;
- prorogare i termini della procedura e rinviare gli incontri.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a ratificare l'operato del/la delegato/a.

© 2026 Adierre Cameco S.r.l. - Modulo dell'Organismo di mediazione n. 215 R.O.M. - Riproduzione, anche parziale, e utilizzo da parte di terzi vietati

3-BIS - SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEL VERBALE E DELL'ACCORDO (FACOLTATIVA)

Artt. 8-bis, 8-ter, 11 e 12 D.Lgs. 28/2010. Da compilare solo se il delegato non dispone di firma digitale e il delegante non intende avvalersi di quella messa a disposizione dall'Organismo (art. 2.5, Parte 2, del Regolamento), che resta una facoltà e non un obbligo.

☐ Il delegato non dispone, alla data della presente, di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata

☐ Il delegante conferisce la procura di cui alla presente Sezione 3-bis

Il/La delegante, in proprio e direttamente, per il caso in cui il delegato non disponga di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, **conferisce all'Avvocato**

Avvocato (nome e cognome) | Codice fiscale

del Foro di | PEC

difensore nominato per l'assistenza tecnica nella presente procedura, **procura speciale a sottoscrivere con la propria firma digitale**, in luogo del delegato e in nome e per conto del delegante[2], il verbale di ciascun incontro, i relativi allegati e l'eventuale accordo di conciliazione, nel testo esaminato e approvato dal delegato presente all'incontro, anche da remoto. La procura:

a) è conferita direttamente dal delegante, non costituisce sub-delega né sostituzione del delegato e lascia ferma l'intera Sezione 3;

b) ha ad oggetto la sola sottoscrizione, senza potere di determinare il contenuto degli atti né ulteriori poteri dispositivi;

c) non è utilizzabile per gli atti di cui all'art. 2643 c.c. (art. 11, co. 7, D.Lgs. 28/2010) né per quelli per i quali la legge richiede la sottoscrizione personale della parte;

d) è esercitata con il solo dispositivo di firma del difensore, che indica di agire quale procuratore del delegante, con esclusione di ogni uso di dispositivi o credenziali del delegante o del delegato;

e) non consente al difensore di sostituire altri a sé;

f) non modifica il regime del compenso del difensore, che resta a carico del delegante.

Il mediatore dà atto a verbale della partecipazione del delegato, della dichiarazione che questi non dispone di firma digitale, dell'approvazione del testo da parte sua, della procura e della qualità in cui il difensore sottoscrive; ove sia prevista anche la firma dell'avvocato (art. 12, co. 1), questi firma in due distinte qualità, indicate nel verbale. Il delegante è informato che la sottoscrizione per il tramite del difensore può essere contestata quanto alla validità formale del verbale e all'efficacia esecutiva dell'accordo (art. 12 D.Lgs. 28/2010), valutazioni riservate all'autorità giudiziaria, e che il delegato può sempre sottoscrivere personalmente, con la propria firma digitale o con quella messa a disposizione dall'Organismo. La procura è atto distinto dalla procura alle liti, è rilasciata prima dell'incontro, non è autenticata dall'avvocato ed è revocabile con comunicazione scritta alla Segreteria, anche a mezzo PEC. Acquista efficacia con la sottoscrizione del delegante in calce alla Sezione 4.

Luogo e data

Firma dell'Avvocato per accettazione

4 - ALLEGATI

☐ copia del documento d'identità del delegante

☐ copia non autenticata del documento d'identità del delegato (art. 8, co. 4-bis) - NECESSARIA

☐ documentazione giustificativa dell'impedimento

Altro

Luogo e data

Firma del delegante[3]

Luogo e data

Firma del delegato per accettazione

[1] La delega è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante; il delegato cura la presentazione e la consegna della delega, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per l'acquisizione agli atti della procedura (art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010). I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano tramite rappresentanti o delegati senza necessità di indicare i giustificati motivi (art. 8, co. 4).

© 2026 Adierre Cameco S.r.l. - Modulo dell'Organismo di mediazione n. 215 R.O.M. - Riproduzione, anche parziale, e utilizzo da parte di terzi vietati

[2] L'Avvocato agisce quale rappresentante diretto del delegante (artt. 1387 ss. c.c.), con procura scritta (art. 1392 c.c.), distinta dalla procura alle liti e dalla delega della Sezione 3; non si applica l'art. 1717 c.c., che concerne la sostituzione nel mandato. Il titolare del certificato di firma è tenuto a utilizzare personalmente il dispositivo di firma (art. 32, co. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Per la mediazione telematica gli atti sono sottoscritti nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (art. 8-bis, co. 1, D.Lgs. 28/2010).
[3] Nei casi di cui all'art. 11, comma 7, D.Lgs. 28/2010 (accordo che conclude uno dei contratti o compie uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., soggetto a trascrizione) il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 8, co. 4-bis).
Fac-simile predisposto dall'Organismo: il contenuto va adattato al caso concreto a cura della parte. I dati personali sono trattati secondo l'informativa pubblicata all'indirizzo www.adierrecameco.com/informativa-sulla-privacy/.

5 - DICHIARAZIONI DEL DELEGANTE, RESPONSABILITÀ E APPROVAZIONE SPECIFICA

Il/La delegante, con riferimento alla delega conferita nelle Sezioni 1-4 e anche per il delegato, **DICHIARA**:

1) di aver indicato nella Sezione 1 i giustificati motivi dell'impedimento in modo specifico e circostanziato e, ove possibile, di averli documentati; di essere consapevole che l'indicazione di motivi generici, o la loro omissione, non impedisce la partecipazione del delegato ma può essere valutata dall'autorità giudiziaria ai fini dell'art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 (art. 7.4, co. 3, Regolamento). I soggetti diversi dalle persone fisiche non sono tenuti a indicare i giustificati motivi (art. 8, co. 4, D.Lgs. 28/2010);

2) di essere consapevole che la scelta di delegare, i giustificati motivi (indicazione, specificità, idoneità, fondatezza) e la sufficienza della delega non sono oggetto di verifica da parte dell'Organismo e del mediatore, che non sono tenuti a chiedere chiarimenti, integrazioni o prove, né a respingere il delegato o a subordinarne la partecipazione alla sussistenza dei motivi; che il mediatore riceve la delega, chiede ove necessario di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale in modo fedele e neutro, anche quanto alla mancata indicazione dei motivi, senza apprezzamenti sulla necessità della presenza personale (art. 7.4, co. 5 e 7, Regolamento);

3) di essere consapevole che ogni valutazione sull'idoneità della delega o della partecipazione del delegato a integrare la condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010) e a evitare le conseguenze dell'art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 è riservata all'autorità giudiziaria, e di aver verificato o di impegnarsi a verificare la regolarità della delega con il proprio difensore prima dell'incontro (art. 7.4, co. 5, Regolamento);

4) di assumere, anche per il delegato, l'esclusiva responsabilità della scelta di delegare, dei motivi, della forma e del contenuto della presente delega, dei poteri conferiti e delle conseguenze processuali che ne derivano ai sensi degli artt. 5, 8 e 12-bis D.Lgs. 28/2010 e, nei limiti consentiti dalla legge, di tenere indenni l'Organismo e il mediatore da ogni pretesa, danno o spesa connessi alla valutazione di inidoneità o insufficienza della delega o dei motivi, salvo dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.) (art. 7.4, co. 8, Regolamento);

5) di essere informato/a che, quando la delega è conferita al difensore, essa deve essere contenuta in atto distinto dalla procura alle liti e attribuire espressamente poteri sostanziali di composizione della controversia, e che il mediatore ne dà atto a verbale (art. 7.4, co. 4, Regolamento).

Luogo e data

Firma del delegante - dichiarazioni Sezione 5

APPROVAZIONE SPECIFICA SEZIONE 5 (ART. 1341, CO. 2, C.C.)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, co. 2, e 1342 c.c., il/la delegante approva specificamente, con firma autografa distinta, le seguenti clausole della Sezione 5, che hanno natura di condizioni generali predisposte unilateralmente dall'Organismo (art. 7.4, co. 8, Regolamento):

Rif.	Oggetto	Natura ex art. 1341 co. 2 c.c.
Sez. 5, n. 2	Esclusione di obblighi di verifica a carico dell'Organismo e del mediatore in ordine alla delega, ai motivi e alla loro fondatezza	Esonero / limitazione di responsabilità
Sez. 5, n. 3	Riserva all'autorità giudiziaria della valutazione sulla delega; onere di verifica a carico della parte e del suo difensore	Limitazione di responsabilità
Sez. 5, n. 4	Assunzione di responsabilità anche per il delegato e manleva a favore dell'Organismo e del mediatore (salvo dolo o colpa grave, art. 1229 c.c.)	Manleva / esonero di responsabilità

Luogo e data

Firma del delegante - approvazione specifica Sezione 5

Il/La delegato/a dichiara di conoscere i fatti oggetto della controversia, di dichiarare al mediatore, ove richiesto, i poteri di rappresentanza e di aver preso visione della presente Sezione 5.

Luogo e data

Firma del delegato per presa visione

© 2026 Adierre Cameco S.r.l. - Modulo dell'Organismo di mediazione n. 215 R.O.M. - Riproduzione, anche parziale, e utilizzo da parte di terzi vietati

SOTTOSCRIZIONE E TRASMISSIONE DEL MODULO

Il presente modulo deve essere **sempre sottoscritto dalle parti** (e, ove previsto, dal difensore), con **firma autografa** ovvero con **firma digitale** qualora ne siano in possesso. Il modulo sottoscritto deve essere **caricato sulla piattaforma telematica** dell'Organismo (accessibile dal sito www.adierrecameco.com) ovvero **trasmesso alla segreteria** a mezzo PEC all'indirizzo adierrecameco@pec.net o e-mail segreteria@adierrecameco.com, oppure depositato presso la sede di Via San Pasquale 29, 80121 Napoli. Non si dà corso ai moduli privi di sottoscrizione.

© 2026 Adierre Cameco S.r.l. - Modulo dell'Organismo di mediazione n. 215 R.O.M. - Riproduzione, anche parziale, e utilizzo da parte di terzi vietati